



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1206 DEL 08/08/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.

F.LLI FAVA S.N.C. DI ANDREA, CRISTIAN & C.(P.I.: 03695280242) – STABILIMENTO DI VIA RIVIERA BERICA N. 632 IN COMUNE DI VICENZA.

IL DIRIGENTE

Premesso che

1) la Ditta F.lli Fava S.n.c. di Andrea, Cristian & C. (p.i.: 03695280242) per lo stabilimento di via Riviera Berica n. 632 in Comune di Vicenza risulta iscritta al n. 246 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 124/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 09/08/2013 prot. n. 58176, per le tipologie di cui ai punti 7.1 e 7.31-bis (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 12/08/2018,

2) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 50815 del 31/07/2018, ha presentato la domanda di provvedimento unico, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un nuovo impianto recupero rifiuti non pericolosi da realizzare in via Longare in Comune di Torri di Quartesolo (VI), e ,con nota acquisita agli atti con prot. n. 50834 del 31/07/2018, ha chiesto una proroga dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata in attesa del completamento dell'iter autorizzativo e del trasferimento dell'attività nel nuovo impianto.

4) la Provincia, con determinazione n. 854 del 02/08/2018 (prot n. 51824 del 03/08/2018), ha prorogato l'iscrizione fino al 12/08/2019,

5) la Ditta, con note acquisite agli atti con prot. n. 30133 del 31/05/2019 e prot. n. 38750 del 15/07/2019, ha chiesto una ulteriore proroga in attesa di espletare le procedure di screening di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per attività di trattamento rifiuti superiore alle 10 tonnellate/giorno per lo stabilimento di via Riviera Berica n. 632 in Comune di Vicenza,

Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 7.1 e 7.31-bis (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la proroga dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Considerata la necessità di non interrompere la continuità dell'attività della Ditta in attesa dell'espletamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione del nuovo impianto recupero

rifiuti in Comune di Torri di Quartesolo;

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2019 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Viste le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.

Visti:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 "Impianti di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti";

Visti l'art. 19 (sulle competenze della Provincia), l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 14/03/2019 di assegnazione degli incarichi dirigenziali;

DETERMINA

1) di **prorogare** alla Ditta F.lli Fava S.n.c. di Andrea, Cristian & C. (p.iva: 03695280242) per lo stabilimento di via Riviera Berica n. 632 in Comune di Vicenza l'iscrizione n. 246 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata con le seguenti prescrizioni:

a) il presente provvedimento ha validità fino al **31/12/2019** compreso;

b) il presente provvedimento deve essere conservato ed esibito assieme al provvedimento n.

124/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 09/08/2013 prot. n. 58176, di cui sono fatte salve le ulteriori disposizioni.

2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

La presente viene trasmessa alla Ditta, al Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e all'Azienda Ulss n. 8 Berica.


Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 08/08/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO- SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà S. Marco 30 - 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro 124 / Servizio Suolo Rifiuti /13 del 09/08/2013

Prot. n. 58176

OGGETTO: Ditta **F.LLI FAVA S.N.C. DI ANDREA, CRISTIAN & C.** con sede legale in strada del Bisortole 3 in Comune di Vicenza e sede operativa in via Riviera Berica, 632 in Comune di Vicenza; D.lgs 152/2006 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 246.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- 1) La ditta **FAVA GRAZIANO** a seguito di comunicazioni rese, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97, risulta iscritta in data 13/08/1998 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 246 e con rinnovo del 01.12.2008 con provvedimento n.reg. 164/Servizio Suolo Rifiuti/08 con prot. n. 87418, per il punto **7.1 (R13 - R5)** dell'Allegato 1 - suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98; con validità fino al 12.08.2013;
- 2) con nota del 26.05.2011 acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 38359 del 26.05.2011, la ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale da FAVA GRAZIANO a **F.LLI FAVA S.N.C. DI ANDREA, CRISTIAN & C.** con cambio del legale rappresentante;
- 3) con provvedimento n.reg. 86/Servizio Suolo Rifiuti/11 del 21.06.2011 con prot. n. 44179 il presente Servizio confermava alla ditta **F.LLI FAVA S.N.C. DI ANDREA, CRISTIAN & C.** l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 246;
- 4) con nota del 16.05.2013 trasmessa a mezzo PEC del 28.05.2013, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 39256/2013, la ditta **F.LLI FAVA S.N.C. DI ANDREA, CRISTIAN & C.** ha presentato la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione per la sede operativa in via Riviera Berica, 632 in Comune di Vicenza;
- 5) in data 09.07.2013 con prot. n. 50432 questo Servizio ha comunicato l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 e ha informato il Comune di Vicenza, competente dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto e ha richiesto alla ditta integrazioni alla documentazione presentata con nota del 16.05.2013;

E
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0064027/2013 del 29/08/2013



- 6) con nota del 23.07.2013, trasmessa dal SUAP del Comune di Vicenza per il tramite della CCIAA di Vicenza a mezzo PEC del 25.07.2013, acquisita agli atti con prot. n. 54537/2013, la ditta ha presentato le integrazioni richieste, eccetto la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. n. 2229 del 20.12.2011 e s.m.i.;
- 7) con nota del 24.07.2013, acquisita agli atti il 25.07.2013 con prot. n. 54699, la ditta ha presentato la polizza fideiussoria richiesta;

CONSIDERATO	che la ditta risulta aver prestato per l'attività in oggetto una polizza fidejussoria (Polizza n. 7851501039025) emessa dalla società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., per un massimale di 30.074,70 €;
DATO ATTO	che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per l'attività di cui ai punti 7.1 (R13-R5) e 7.31-bis dell'Allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05/02/98 e s.m.i.;
RITENUTO	che, per l'attività di cui ai punti 7.1 e 7.31-bis oggetto di comunicazione, secondo quanto riportato nella documentazione depositata agli atti, l'attività della ditta è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo al Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA	l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2013 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di € 258,23 per l'iscrizione alla classe 4.
VISTO	il D.M.A. 05.02.98 successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04.08.2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la <i>Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata</i> ”;
VISTA	la D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011 e s.m.i.;
VISTO	il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009.
VISTA	la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012;
VISTA	la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25.01.06.
VISTA	la Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di Registro e n. 49409 di Protocollo del 08.07.2008;
VISTI	l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
VISTO	lo Statuto Provinciale, adottato con Deliberazione Consiliare del 21.12.1999, nn. 70028/92 ed entrato in vigore il 28.02.2000;
VISTO	il Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 20.12.2012 di conferimento degli incarichi dirigenziali.

RINNOVA

alla ditta **F.LLI FAVA S.N.C. DI ANDREA, CRISTIAN & C.** con sede legale in strada del Bisortole 3 in Comune di Vicenza e sede operativa in via Riviera Berica, 632 in Comune di Vicenza, l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero **246** per le seguenti operazioni:

Tipologia rifiuti D.M. 05/02/98 allegato 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (allegato C parte IV D.Lgs.152/06)		
7.1	902,49	14999,99	7.1.3.a	R13 – R5	101311 170102 170802 170904	170101 170103 170107 200301
7.31-bis	451	3.000	7.31-bis.3	R13	170504	

con le seguenti prescrizioni:

- 1) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), è pari a 451 tonnellate (tipologia 7.31-bis).
- 2) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva funzionale all'attività di recupero, è pari a 902,49 tonnellate (tipologia 7.1).
- 3) Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto, inteso come somma tra le tipologie per cui si effettua la sola messa in riserva (R13) e quelle per cui viene effettuata la messa in riserva funzionale all'attività di recupero nello stesso impianto, è pari a 902,49 tonnellate.
- 4) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 15 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- 5) Per il rifiuto 170504, recuperato ai sensi del punto 7.31-bis, così come per tutti i rifiuti con "codice a specchio" di cui alla tabella precedente, deve essere comunque effettuata la verifica di non pericolosità in quanto "codice a specchio" del rifiuto pericoloso 170503.
- 6) Dovrà essere sempre possibile individuare le aree dedicate al lavoro in attesa di caratterizzazione, separate dai rifiuti e/o MPS, attraverso apposita cartellonistica, ben delimitate da setti separatori e/o paletti con catenelle.

INFORMA CHE

- 1) Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato dalla ditta con nota del 16.05.2013 trasmessa a mezzo PEC del 28.05.2013, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 39256/2013 e con nota del 23.07.2013, trasmessa a mezzo PEC del 25.07.2013, acquisita agli atti con prot. n. 54537/2013.
- 2) Per la tipologia 7.1 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere ai requisiti del punto 7.1.4 dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
- 3) La presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato ha validità dal **13.08.2013** e scadrà in data **12.08.2018**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 12.02.2018.

- 4) Le garanzie finanziarie dovranno essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2229 del 20.12.2011 così come modificata dalla DGRV n. 346 del 19.03.2013, in particolare la ditta dovrà trasmettere periodicamente copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.
- 5) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
- a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
 - b. a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentate è tenuto a:
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
 - f. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
 - g. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
 - h. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla Guida al Nuovo Elenco dei Rifiuti – CER 2002 “Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”;
 - i. ad effettuare e conservare, a disposizione delle Autorità di controllo, i referti analitici del Test di cessione secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.A. 05.02.1998 e s.m.i..
- 6) In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.

- 7) L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto dovrà essere quello allegato alla nota del 23.07.2013, trasmessa a mezzo PEC del 25.07.2013, acquisita agli atti con prot. n. 54537/2013).
- 8) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".
- 9) Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
- 10) Le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 11) La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
- 12) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune di Vicenza ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Per Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
F.to: Avv. Maria Elisabetta Bolisani